09-NOV-2026
da pag. 17 / foglio 1 / 2

ItaliaOggi Sette
Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Materiali per alimenti: dal 14/11 obblighi di tracciabilità, verifica e sanzioni fino a 72 mila €

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Plastica riciclata, più controlli

In banca dati informazioni su stabilimenti e non conformità

Pagina a cura
DI PINA RICCIARDO

La plastica riciclata destinata al contatto con gli alimenti sarà sottoposta a un sistema nazionale di controlli e sanzioni che coinvolge l'intera filiera, dalla gestione dei rifiuti alla produzione degli imballaggi fino al loro utilizzo nel settore alimentare. Dal 14 novembre 2026 si applicheranno le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2026, n. 199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre, che adegua la normativa italiana al regolamento (Ue) 2022/1616. Il provvedimento introduce sanzioni amministrative fino a 72 mila euro, prevede la sospensione dell'attività nei casi più gravi e istituisce una banca dati nazionale per monitorare stabilimenti, impianti di riciclaggio e risultati delle verifiche. Per le imprese aumentano le responsabilità sulla conformità dei materiali, sulla provenienza della plastica riciclata e sulla documentazione necessaria a dimostrarne la sicurezza.

Quadro normativo. Il decreto legislativo n. 199/2026, adottato in attuazione dell'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), interviene sull'utilizzo della plastica riciclata nei materiali e negli oggetti destinati al contatto con gli alimenti, comunemente identificati come "Moca", tra cui contenitori, vaschette, bottiglie e altri imballaggi alimentari realizzati con materiali plastici riciclati.

La normativa mira a garantire che la plastica recuperata dai rifiuti possa essere riutilizzata senza compromettere la sicurezza degli alimenti, attraverso processi di riciclaggio e decontaminazione conformi ai requisiti previsti.

Il riferimento principale è il regolamento (Ue) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, che ha abrogato il precedente regolamento (Ce) n. 282/2008. Il quadro normativo comprende anche il regolamento (Ce) n. 1935/2004 sui materiali a contatto con gli alimenti, il regolamento (Ce) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione e il regolamento (Ue) n. 10/2011 relativo ai materiali plastici.

La disciplina europea è stata successivamente modificata dal regolamento (Ue) 2025/351 e rettificata dal regolamento (Ue) 2025/2269.

Gli obblighi del regolamento (Ue) 2022/1616 sono già applicabili; dal 14 novembre 2026 il decreto nazionale ne sanziona le violazioni e disciplina controlli e banca dati.

Responsabilità lungo la filiera. Gli obblighi sulla sicurezza della plastica riciclata coinvolgono tutti gli operatori, dalla raccolta dei rifiuti fino alla commercializzazione e all'utilizzo degli imballaggi alimentari. I gestori dei rifiuti devono garantire il rispetto delle condizioni di raccolta e pretrattamento della plastica destinata al riciclo, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento (Ue) 2022/1616. I riciclatori sono invece tenuti ad assicurare l'efficacia dei processi di decontaminazione, la conformità degli impianti e la registrazione delle informazioni sui lotti prodotti, ai sensi dell'articolo 7. Le responsabilità si estendono anche ai trasformatori che impiegano plastica riciclata per realizzare nuovi materiali, ai rivenditori e agli operatori del settore alimentare, soggetti alle prescrizioni dell'articolo 8.

Tracciabilità e dichiarazioni di conformità. La plastica riciclata destinata al contatto alimentare deve essere accompagnata da informazioni, istruzioni ed etichettatura conformi all'articolo 5 del regolamento (Ue) 2022/1616. Riciclatori e trasformatori devono inoltre rilasciare dichiarazioni di conformità, secondo quanto previsto dall'articolo 29 e dall'allegato III, per documentare le caratteristiche dei materiali e le condizioni di utilizzo. La violazione degli obblighi documentali e delle prescrizioni sulle dichiarazioni comporta sanzioni da 3 mila a 18 mila euro, previste rispettivamente dai commi 5 e 18 del nuovo articolo 9 del dlgs 29/2017, sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del dlgs 199/2026.

Banca dati nazionale e controlli. Una banca dati nazionale denominata «Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio», presso il Ministero della salute, raccoglierà le comunicazioni degli stabilimenti Moca previste dall'articolo 6, comma 1, del dlgs 29/2017, le notifiche degli operatori disciplinate dagli articoli 9, 10 e 25 del regolamento (Ue) 2022/1616, gli esiti dei controlli ufficiali e la classificazione del rischio degli stabilimenti. Il sistema, istituito dall'articolo 2 del dlgs 199/2026 e collegato ai sistemi informatici europei, sarà alimentato da Regioni, Province autonome e aziende sanitarie locali, con accesso anche ai Carabinieri del Nas per le attività di accertamento. Le modalità operative saranno definite con decreto del Ministro della salute entro il 14 novembre 2027, come previsto dal comma 4. Dall'anno successivo all'avvio della banca dati, il Ministero dovrà inoltre trasmettere alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sui controlli effettuati negli impianti di riciclaggio e sulle non conformità riscontrate, ai sensi del comma 5.

Sanzioni fino a 72 mila euro. Sanzioni fino a 72 mila euro e sospensione dell'attività per chi produce o commercializza materiali destinati al contatto alimentare contenenti plastica riciclata proveniente da processi non autorizzati, sospesi o revocati. È la sanzione più elevata tra le diciotto fattispecie previste dall'articolo 3 del dlgs 199/2026, che sostituisce l'articolo 9 del dlgs 29/2017. Il


Plastica riciclata, più controlli

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1679 - T.1619

ItaliaOggi Sette
Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45°Anniversario

comma 1 stabilisce importi da 7.200 a 72 mila euro e la sospensione dell'attività da uno a sei mesi, salvo regolarizzazione anticipata, fino a dodici mesi nei casi più gravi o reiterati.

Per l'utilizzo di tali materiali, il comma 2 prevede sanzioni da 6 mila a 60 mila euro, ridotte a 4 mila-40 mila euro per piccole e microimprese, oltre a possibili misure di richiamo, ritiro, rimozione e distruzione delle merci ai sensi dell'articolo 138 del regolamento (Ue) 2017/625. Il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione del riciclaggio comporta invece multe da 3 mila a 30 mila euro e la possibile sospensione dell'attività (comma 3).

Sanzioni da 4 mila a 35 mila euro colpiscono le irregolarità nella raccolta e fornitura della plastica da riciclare, nella decontaminazione e registrazione dei lotti, nonché nella produzione e gestione di impianti non conformi (commi 6, 7, 16 e 17). Per trasformatori, rivenditori e operatori alimentari che violano l'articolo 8 del regolamento europeo, gli importi vanno da 3 mila a 18 mila euro, ridotti a 2 mila-12 mila euro per gli operatori alimentari di piccole e microimprese (comma 8).

Ulteriori violazioni riguardano gli obblighi informativi dei gestori degli schemi di riciclaggio, le notifiche delle nuove tecnologie e le comunicazioni dei riciclatori, con sanzioni fino a 40 mila euro. Per il ritardo nella trasmissione della scheda di monitoraggio dell'impianto è prevista una diffida ad adempiere entro trenta giorni, prima della multa da 3 mila a 18 mila euro (comma 15). Le sanzioni amministrative si applicano salvo che il fatto costituisca reato e, nella loro determinazione, si considerano anche gli eventuali danni a cose o persone, oltre ai criteri dell'articolo 11 della legge 689/1981 (comma 19).

Tariffe e costi dei controlli. Nuove regole anche per il finanziamento dei controlli sanitari. L'articolo 4 del dlgs 199/2026 modifica il dlgs 32/2021, prevedendo un'unica tariffa per gli stabilimenti che svolgono più attività, calcolata su quella a maggior rischio (articolo 6, comma 9), e aggiornando la tabella tariffaria dell'allegato 2, sezione 6, secondo l'allegato I del decreto. Il 90% delle risorse è destinato alle aziende sanitarie locali per controlli, formazione e gestione della banca dati, mentre il 2% spetta al Ministero della salute per le attività di competenza e la manutenzione del sistema informativo (articolo 4, comma 1, lettera c). L'attuazione avverrà senza nuovi oneri per la finanza pubblica (articolo 5). I proventi delle sanzioni saranno invece destinati alla sorveglianza degli impianti di riciclo, secondo il nuovo articolo 15, comma 3, del dlgs 29/2017

Gli effetti per le imprese. Per le imprese che utilizzano plastica riciclata negli imballaggi alimentari, il rispetto della normativa comporta la verifica delle autorizzazioni dei processi di riciclaggio, l'acquisizione delle dichiarazioni di conformità dai fornitori e la tracciabilità dei lotti lungo la filiera. Le verifiche coinvolgono gli uffici acquisti, la produzione e il controllo qualità, con particolare attenzione alla documentazione che accompagna i materiali nelle diverse fasi di lavorazione e commercializzazione. Eventuali irregolarità possono comportare sanzioni, ritiro dei prodotti e sospensione dell'attività, con conseguenze anche sulla continuità della produzione e sui rapporti con i fornitori.

© Riproduzione riservata

Cosa prevede il dlgs 199/2026

Ambito	Novità introdotte dal decreto
Decorrenza	Nuove disposizioni nazionali applicabili dal 14 novembre 2026
Banca dati nazionale	Istituito presso il Ministero della salute un sistema per raccogliere comunicazioni degli operatori, esiti dei controlli e classificazione del rischio degli stabilimenti *(articolo 2)*
Controlli e monitoraggio	Regioni e ASL aggiornano la banca dati, consultabile anche dai Carabinieri per la tutela della salute. Prevista una relazione annuale alle Camere *(articolo 2)*
Sanzioni	Introdotte 18 fattispecie sanzionatorie, con importi fino a 72 mila euro e sospensione dell'attività fino a 12 mesi nei casi più gravi *(articolo 3)*
Tariffe	Per gli stabilimenti con più attività si applica un'unica tariffa, riferita a quella con rischio maggiore *(articolo 4)*
Risorse	Il 90% dei proventi tariffari è destinato alle ASL e il 2% al Ministero della salute. I proventi delle sanzioni finanziano la sorveglianza degli impianti di riciclo *(articoli 3 e 4)*

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1679 - T.1619